



CIRCOLARE N. 118

Roma, 6 Aprile

1972

A TUTTI I SOPRINTENDENTI E
CAPI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI
= LORO SEDI =

Handwritten initials

Ministero
della Pubblica Istruzione

DIREZIONE GENERALE
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI
Ispettorato Amministrativo

Prot. N.° 550

Risposta al Foglio del
Div. Sen. N.°

OGGETTO: Scarti fotografici di laboratorio: Cessione a scuole statali.

Il Gabinetto Fotografico Nazionale ed i laboratori fotografici esistenti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti producono, con la loro attività specie per conto di privati, un notevole numero di scarti che successivamente vengono distrutti.

I predetti scarti non possono essere ceduti a pagamento a coloro che hanno ordinato le riproduzioni fotografiche in quanto, ovviamente, non sono esenti da pecche, ma sono di qualità tale però da poter essere utilizzati per altri fini.

Poichè alcune scuole statali hanno chiesto di poter impiegare gli scarti fotografici di laboratorio come sussidi didattici all'insegnamento delle materie artistiche, questo Ministero è favorevole alla utilizzazione di tali scarti per gli scopi anzidetti.

Pertanto questo Ministero, previ accordi con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 646 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, consente alle Soprintendenze alle antichità e belle arti e agli Istituti autonomi di cedere gratuitamente alle scuole statali che ne facciano richiesta, gli scarti fotografici di laboratorio con l'osservanza delle seguenti norme:

- 1) la cessione degli scarti fotografici di laboratorio può essere fatta soltanto a scuole statali;
- 2) la richiesta, da parte delle scuole statali, deve essere fatta di volta in volta con domanda scritta che deve contenere i seguenti dati:
 - a) il numero delle copie;
 - b) l'indicazione dei soggetti;
 - c) l'impiego a destinare il materiale esclusivamente ad uso didattico;



1000

- 3) le scuole statali devono rilasciare ricevuta che sarà allegata ai conti giudiziari o ai rendiconti;
- 4) le ricevute sono fornite dalle Soprintendenze o Istituti autonomi di antichità e d'arte, debbono essere progressivamente numerate e raccolte in bollettari a matrice e figlia;
- 5) sul retro delle copie cedute deve essere apposto un timbro a inchiostro indelebile che ne attesti la qualità di scarti di laboratorio e ne proibisca la cessione a terzi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, onde evitarne la eventuale commercializzazione;
- 6) le Soprintendenze alle antichità e belle arti e gli Istituti autonomi debbono tenere un apposito registro ove saranno riportati i seguenti dati:
 - a) nominativo e indirizzo della scuola;
 - b) estremi della lettera di richiesta della scuola;
 - c) numero delle copie di scarto cedute;
 - d) formato delle copie di scarto cedute;
 - e) estremi per l'individuazione delle copie cedute, quali numero di inventario o di catalogo, ecc.;
 - f) data della consegna;
 - g) estremi della ricevuta.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza delle scuole statali quanto sopra disposto e di voler accusare ricevuta della presente circolare.

IL MINISTRO
F.to Misasi

AA/dv